

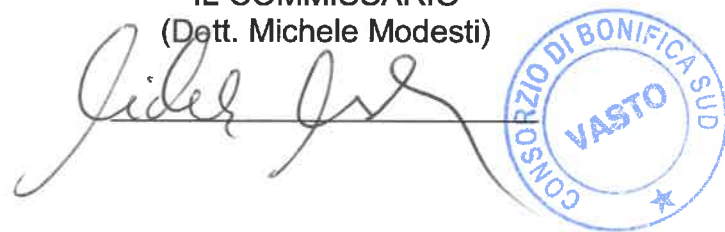
DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO

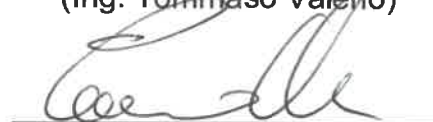
DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Seduta del 15/11/2023 N. 51

Letto, approvato e sottoscritto.
IL COMMISSARIO
(Dott. Michele Modesti)



IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Tommaso Valerio)



Per copia conforme all'originale
ad uso amministrativo

IL SEGRETARIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata ed affissa all'albo consortile il giorno
16 NOV 2023 ai sensi dell'art. 50 dello Statuto Consortile, approvato con Delibera
Commissariale n. 196 del 26/11/2020.

IL SEGRETARIO

Vasto, li _____

Oggetto: Vincolo somme destinate a soddisfare le finalità pubbliche del Consorzio di Bonifica Sud – Secondo semestre anno 2023.

L'anno duemilaventitre (2023), il giorno quindici (15) del mese di novembre (11), il Commissario Straordinario, Dott. Michele Modesti, nominato con D.P.G.R.A. n. 24 del 14 febbraio 2020, con la presenza del Direttore Generale, Ing. Tommaso Valerio, ha adottato la seguente deliberazione:

VISTI

- il vigente Statuto consortile;
- il R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, recante “Nuove norme per la bonifica integrale”, e successive modifiche ed integrazioni;
- l'art. 862 del codice civile che prevede e disciplina i consorzi di bonifica, quali “persone giuridiche pubbliche che svolgono la loro attività secondo le norme dettate dalla legge”;
- l'art. 828, comma 2, del codice civile ai sensi del quale “i beni che fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato, delle province e dei comuni non possono essere sottratti alla loro destinazione se non nei modi stabiliti dalle leggi che li riguardano”;

ATTESO CHE, nel richiamare la Sentenza TAR Abruzzo Sez. Pescara n. 00139/2023 REG.PROV.COLL. N. 00202/2022 REG.RIC.,

- i Consorzi di bonifica, qualificati ai sensi dell'art. 862 c.c. comma 3 come persone giuridiche pubbliche, sono qualificati dalla giurisprudenza a determinati fini come “enti pubblici economici”, e pertanto sono degli enti pubblici sui generis poiché svolgono funzioni pubblicistiche di interesse generale, prevalenti rispetto alle eventuali attività di tipo imprenditoriale anche in ragione del rilievo costituzionale riconosciuto all'attività di bonifica dall'art. 44 della Costituzione che “prefigura la bonifica delle terre come uno degli strumenti essenziali al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali nella agricoltura”;
- i Consorzi di bonifica sono una delle istituzioni principali per la realizzazione degli scopi di difesa del suolo, di risanamento delle acque, di fruizione e di gestione del patrimonio idrico per gli usi di razionale sviluppo economico e sociale e di tutela degli assetti ambientali ad essi connessi”. (cfr Corte Cost. 24 luglio 1998 n.326; Corte Cost. 24 febbraio 1992 n.66);
- nel Protocollo di intesa Stato-Regioni per l'attuazione dell'art. 27 della l. 28 febbraio 2008, n. 31, siglato in data 18 settembre 2008, nella ricognizione dei principi fondamentali della materia, i Consorzi sono stati qualificati come persone giuridiche pubbliche a carattere associativo che si amministrano per mezzo di propri organi i cui componenti sono scelti dai consorziati;
- l'attività di bonifica come servizio pubblico si sostanzia nella produzione, senza scopo di lucro, ad essi affidata in concessione o gestione, delle attività finalizzate alla gestione ed allo sviluppo del suolo e delle connesse risorse e quindi di bonifica, di irrigazione e di miglioramento fondiario;
- come noto nella tematica degli organismi di diritto pubblico, la natura “ibrida” di un soggetto giuridico comporta che esso possa essere considerato alla stregua di una pubblica amministrazione, con conseguente applicazione del relativo regime giuridico, anche solo per alcune delle attività che svolge, per cui l'elemento fondante la nozione e la qualificazione dei Consorzi di bonifica va rinvenuto nella funzionalizzazione delle attività che essi svolgono e nell'interesse da soddisfare;

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO

DATO ATTO che pertanto si tratta di enti che esercitano, pacificamente, funzioni pubblicistiche attraverso l'esercizio di "poteri autoritativi" attraverso l'espletamento di attività provvedimentali nei confronti degli utenti proprietari delle aree incluse nel perimetro consortile;

CONSIDERATO che il Consorzio di Bonifica, rivestendo la predetta qualificazione di Ente Pubblico Economico, non può essere assoggettato alle procedure concorsuali ed è quindi esente dall'applicazione dell'art. 1 della legge fallimentare che testualmente recita "sono soggetti al fallimento, nonché al concordato preventivo, gli imprenditori che esercitano un'attività commerciale, esclusi gli enti pubblici ed i piccoli imprenditori";

CONSIDERATO altresì che con riguardo all'individuazione dei beni degli enti pubblici soggetti a pignoramento, l'esecuzione forzata può avere luogo soltanto ed esclusivamente su beni patrimoniali disponibili e non su quelli patrimoniali indisponibili o demaniali;

DATO ATTO, pertanto, per tutto quanto sopra considerato che la disciplina concernente l'ammissibilità delle procedure relative all'esecuzione e all'espropriazione forzata valevole nei confronti delle pubbliche amministrazioni si applica anche nei riguardi degli enti aventi finalità pubbliche e quindi anche nei confronti dei Consorzi di Bonifica;

VISTI in proposito

- l'art. 159, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ai sensi del quale *"Non sono ammesse procedure di esecuzione e di espropriazione forzata nei confronti degli enti locali presso soggetti diversi dai rispettivi tesorieri. Gli atti esecutivi eventualmente intrapresi non determinano vincoli sui beni oggetto della procedura espropriativa. Non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio dal giudice, le somme di competenza degli Enti Locali destinate a: a) pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali per tre mesi successivi; b) espletamento delle rate di mutui scadenti nel semestre in corso; c) espletamento dei servizi locali indispensabili. Per l'operatività dei limiti all'esecuzione forzata di cui al comma 2 occorre che l'organo esecutivo con deliberazione da adottarsi per ogni semestre quantifichi preventivamente gli importi delle somme destinate alle suddette finalità"*;
- l'articolo 63, comma 4, della Legge 11 settembre 2020, n. 120 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" testualmente recita *"Le risorse, necessarie alla realizzazione e alla manutenzione di opere infrastrutturali anche irrigue e di bonifica idraulica, nella disponibilità di Enti irrigui con personalità di diritto pubblico o che svolgono attività di pubblico interesse, anche riconosciuti con le modalità di cui all'articolo 863 del codice civile, non possono essere sottoposte ad esecuzione forzata da parte dei terzi creditori di tali Enti nei limiti degli importi gravati dal vincolo di destinazione alle singole infrastrutture pubbliche. A tal fine l'organo amministrativo degli Enti di cui al primo periodo, con deliberazione adottata per ogni semestre, quantifica preventivamente le somme oggetto del vincolo ...(omissis)..."*;

PRESO ATTO che

- l'istituto del tributo di bonifica è stato introdotto nel nostro ordinamento con il R.D. del 13 febbraio del 1933, n. 21528, e per effetto degli artt. 860 e 861 del codice civile, l'obbligo di contribuire alla spesa necessaria per la esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica deve essere correlato al beneficio che i proprietari dei beni situati entro il perimetro consortile traggono dalle attività poste in essere dai consorzi di bonifica;
- come chiarito da ultimo dalla pronuncia n.188/2018 della Corte Costituzionale, il contributo consortile di bonifica ha natura tributaria, e costituisce un contributo di scopo, perché destinato ad alimentare la provvista del Consorzio per poter realizzare gestire e manutentore le opere di bonifica e di irrigazione

RILEVATO quindi che il contributo di bonifica si configura come garanzia finanziaria per la piena ed efficace attuazione della funzione pubblica svolta dai Consorzi, ai sensi del R.D. n. 215 del 1933 e successive integrazioni, ed è dunque destinata alle finalità istituzionali dell'Ente di cui alla richiamata normativa;

VISTO il Bilancio di Previsione del corrente esercizio finanziario 2023, approvato con Delibera commissariale n. 09 del 11.04.2023, nel quale è stata stanziata la somma complessiva di € 5.853.691,25 (primi tre titoli dell'entrata) destinata allo svolgimento dell'attività istituzionale dell'Ente a copertura delle spese annuali inserite nel Titolo I volte al funzionamento dell'Ente per Organi istituzionali, personale dipendente in attività, personale in quiescenza, oneri previdenziali e contributivi inclusi, acquisto beni di consumo e servizi, oneri finanziari, manutenzione ordinaria ed esercizio opere idrauliche, stradali ed irrigue;

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO

RITENUTO di dover determinare in € 2.926.845,63 la quantificazione delle somme non soggette ad esecuzione forzata in quanto destinate alle finalità previste come indicate al precedente capoverso in via preventiva per il secondo semestre 2023;

CONSIDERATO che con la presente deliberazione viene quantificato il fabbisogno finanziario dell'Ente per l'anno 2023 oggetto del predetto vincolo di destinazione e di impignorabilità;

RITENUTO doveroso, per tutte le ragioni sopra citate, ed in ottemperanza alla normativa in materia, sopra richiamata, apporre specifico vincolo di destinazione sul predetto importo in quanto destinato a soddisfare il fabbisogno relativo al secondo semestre dell'anno 2023;

RICHIAMATA la Deliberazione Commissariale n. 09 del 11/04/2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione relativo all'anno Finanziario 2023;

VISTO il vigente Statuto Consortile, approvato con Deliberazione Commissariale n. 196 del 26/11/2020;

VISTA la Legge Regionale Abruzzo n. 45 del 25/12/2019 recante *"Nuove disposizioni in materia di Consorzi di bonifica per la razionalizzazione, l'economicità e la trasparenza delle funzioni di competenza. Abrogazione della legge regionale 10 marzo 1983, n. 11 (Normativa in materia di bonifica)"*, come modificata dalla L.R. 23 novembre 2020, n. 33;

VISTI i pareri favorevoli circa la regolarità tecnica, amministrativa e contabile del presente atto espressi dai competenti uffici dell'Ente, allegati alla presente deliberazione;

con i poteri conferitigli dal D.P.G.R.A. n. 24 del 14 febbraio 2020,

DELIBERA

Per quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato:

1. Di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intendono integralmente riassunte;
2. Di determinare in € 2.926.845,63 la quantificazione delle somme non soggette ad esecuzione forzata in quanto destinate al funzionamento dell'Ente per Organi istituzionali, personale dipendente in attività, personale in quiescenza, oneri previdenziali e contributivi inclusi, acquisto beni di consumo e servizi, oneri finanziari, manutenzione ordinaria ed esercizio opere idrauliche, stradali ed irrigue, in via preventiva per il secondo semestre 2023;
3. Di apporre sul predetto importo di € 2.926.845,63 il vincolo di destinazione che ne determina impignorabilità e la non assoggettabilità all'esecuzione forzata in quanto destinato al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'ente di cui al R.D. n. 215 del 1933 e successive integrazioni, nonché alla vigente normativa regionale di cui alla Legge 36/96 e successive modificazioni ed integrazioni;
4. Di provvedere alla notificazione della presente deliberazione all'Istituto di Tesoreria di questo Consorzio di Bonifica Sud ai fini dell'opponibilità ai terzi creditori;
5. Di trasmettere il presente provvedimento all'ufficio competente per i conseguenziali adempimenti di competenza;
6. Di dichiarare, ai sensi dell'art. 48, comma 4, ultimo periodo, del vigente Statuto Consortile, la presente deliberazione immediatamente esecutiva.